

LE FONTI DI PRODUZIONE

SONO GLI ATTI (DOCUMENTI SCRITTI) E I FATTI CHE PRODUCONO UNA LEGGE
AD ESEMPIO SONO FONTI ATTO LA COSTITUZIONE, LA LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO, I DECRETI DEL GOVERNO, I REGOLAMENTI)
SONO INVECE FONTI FATTO

LE CONSUETUDINI, LEGGI NON SCRITTE CHE SI FORMANO DAI COMPORAMENTI RIPETUTI NEL TEMPO DAI CONSOCIATI, E DIVENTANO ABITUDINI OBBLIGATORIE PER LEGGE

LE FONTI DEL DIRITTO

SONO GLI ATTI E I FATTI CHE DANNO VITA A UNA LEGGE E CHE LA DIFFONDONO SU DOCUMENTI, GIORNALI, CODICI IN MODO DA FARLA CONOSCERE AI CITTADINI

LE FONTI DI COGNIZIONE

SONO I DOCUMENTI CHE FANNO CONOSCERE LE LEGGI AI CITTADINI, AD ESEMPIO LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA E I CODICI (CIVILE, PENALE, DELLA STRADA, AMMINISTRATIVO, DELLA NAVIGAZIONE, ECC) CHE RACCOLGONO TUTTE LE LEGGI DI UN DETERMINATO RAMO DEL DIRITTO